



## **CORPO FORESTALE DELLO STATO**

### **Comando Stazione di CARPIGNANO SESIA**

Di seguito si riporta per esteso l'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, **nuovo regolamento forestale:**

Art. 18.

*(Epoche di intervento)*

1. I tagli nei boschi cedui sono consentiti nei seguenti periodi:

a) **dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;**

b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;

c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.

2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.

3. Le operazioni di concentrazione nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno.

Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentrazione è esteso a novanta giorni.

4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.

5. Sono consentiti tutto l'anno:

a) interventi in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto;

b) tagli intercalari in tutti i boschi;

c) tagli di avviamento a fustaia;

d) interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;

e) ripuliture;

f) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.

**IL COMANDANTE LA STAZIONE**

**Assistente Luca BONANNI**